



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA PROVINCIA DI COSENZA

Lettera inviata solo tramite PEC/PEO
ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs.n. 82/2005
e dell'art. 14, c. 1-bis della L. n. 98/2013

A

Ministero della Transizione Ecologica
Direzione generale valutazioni ambientali (VA)
VA@pec.mite.gov.it

Ministero della Cultura
DG archeologia, belle arti, paesaggio
Servizio V – Tutela del paesaggio
mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

Commissione Tecnica per le valutazioni
ambientali VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Terna Rete Italia S.p.a.
autorizzazioneconcertazione@pec.terna.it

MIC|MIC_SABAP-CAL|30/05/2022|0004533-P

Oggetto: [ID: 8365] Procedura di VAS del Piano di Sviluppo (PdS) per l'annualità 2023 della Rete elettrica di Trasmissione Nazionale: avvio della consultazione sul Rapporto preliminare
Atto: **Osservazioni**

In riscontro alla nota pervenuta in data 06.05.2022 e assunta a prot. n. 3690-A del 9.05.2022, con la quale Terna Rete Italia S.p.a. ha comunicato l'avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare relativo all'annualità 2023 del Piano di Sviluppo,
VISTO l'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 152/2006;
ESAMINATA la documentazione consultabile tramite il link fornito, tra cui il succitato Rapporto Preliminare Ambientale (RPA);
questa Soprintendenza, con specifico riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di fornire le seguenti osservazioni.

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici e monumentali, si ritiene necessario fornire alcune osservazioni, finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle azioni e delle scelte strategiche del Piano sulle differenti componenti ambientali, delle specificità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, i valori, i fattori di sensibilità, le condizioni di fragilità del sistema-paesaggio e dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di competenza di questo Ufficio.

Per ciò che concerne la *disamina delle politiche, dei piani e dei programmi pertinenti* (cfr. cap. 5), pur ritenendo esaustivi i riferimenti alle politiche di sostenibilità ambientale sovraordinate di livello internazionale e nazionale riportati nel RPA, si suggerisce la possibilità di richiamare, per gli aspetti attinenti, alcune strategie, convenzioni, carte internazionali che, nel trattare in termini specifici i temi di competenza di questo Ufficio, possono fornire un quadro di riferimento più ampio. Pertanto, si richiamano i seguenti riferimenti di livello comunitario:

- *Nuova Agenda Europea per la Cultura*, adottata dalla Commissione Europea il 22 maggio 2018;
- *Convenzione Europea del Paesaggio* (Firenze, 2000) e *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società* (Faro, 2005), entrambe rilevanti in quanto, tra le altre cose, sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali;
- *Carta di Roma sul Capitale Naturale e Culturale* (Roma, 2014), approvata dai Direttori Natura dell'Unione Europea e finalizzata, tra l'altro, a integrare i valori del capitale naturale e di quello culturale nelle politiche di sviluppo settoriali;



- *Convenzione per la protezione del patrimonio mondiale culturale e naturale* (Parigi, 1972), *Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale* (Parigi, 2003), *Convenzione sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali* (Parigi, 2005).

Le finalità e gli indirizzi contenuti nel documento citato, opportunamente declinati in funzione degli obiettivi del PdS, possono contribuire alla definizione di specifici obiettivi, proprio in funzione del carattere trasversale, dinamico e multiscalare della componente paesaggio che, occorre sottolineare, non va ridotta ai soli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica ma deve necessariamente essere intesa alla scala territoriale.

Per quanto concerne la pianificazione a livello regionale si specifica che il Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico (QTRP) di cui è provvista la Regione Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica. Pertanto, appare opportuno suggerire di tener conto, nella stesura definitiva del documento, delle strategie e degli indirizzi in merito allo sviluppo sostenibile del territorio e alla salvaguardia del paesaggio e del patrimonio culturale regionali contenuti nel già citato QTRP.

Il riferimento al QTRP è inoltre fondamentale anche per la futura caratterizzazione ambientale delle porzioni territoriali potenzialmente interessate dal Piano di sviluppo. In particolare si ritiene fondamentale rilevare quanto segue.

Oltre a quanto riportato nel documento in esame in riferimento al sistema delle tutele per il patrimonio culturale e per il paesaggio, il già citato QTRP individua ulteriori contesti e beni sottoposti a specifiche forme di tutela, come di seguito riportati:

- beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. D, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;
- geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, co. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;
- emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, co. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP;
- insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP;
- aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'Interesse Regionale), il cui elenco completo è contenuto nel Tomo III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "intorni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, co. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.

A tal proposito, per quanto concerne fonti di tipo documentale e cartografico inerenti i le componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, si segnala la possibilità di consultazione online dei seguenti siti, fermo restando che gli stessi non possono ritenersi esaustivi ai fini della mappatura globale di quanto in esame:

- Patrimonio Mondiale UNESCO (<http://www.unesco.it/>);
- Vincoli in rete (<http://vincoliinrete.beniculturali.it/vir/vir/vir.html>);
- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico) di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it/>);
- navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (<http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html>).

In riferimento allo studio degli effetti del PdS sulle componenti ambientali di pertinenza di questo Ufficio, si chiarisce che, ai fini delle successive valutazioni di merito, sarà opportuno delineare in modo chiaro ed esaustivo gli impatti generati dall'attuazione del Piano sul patrimonio culturale e sul paesaggio, tenendo presente quanto già specificato in merito ad obiettivi, fonti informative relative ai dispositivi di tutela e misure di salvaguardia e strategie previste dal QTRP. Inoltre, appare opportuno suggerire l'opportunità di utilizzare, come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio e, dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal piano, le indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire validi indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio, ferma restando la necessità di assicurare la sussistenza di fonti informative necessarie ai fini dell'efficacia del processo di monitoraggio. Si esplicita, inoltre, la possibilità di tenere in considerazione gli indicatori BES Istat 9 – riferiti al Paesaggio e al Patrimonio culturale e si ravvisa



la necessità che l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio (soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, sistema di raccolta dei dati e relativa attendibilità, ecc.) venga esplicitato in modo esaustivo.

Per quanto concerne gli aspetti archeologici, si comunica quanto segue.

Tenuto conto degli obiettivi del Piano di cui trattasi, si ritiene utile fornire alcune osservazioni finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle azioni e delle scelte strategiche del Piano, le evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta.

Si ritiene indispensabile dunque che le future progettazioni di eventuali trasformazioni del territorio non possano prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività relative al Programma di cui all'oggetto.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, di seguito si riporta:

“la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio”.

Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

1. raccolta dei dati bibliografici e di archivio relativa ai siti archeologici fino a 300 m dalla linea di costa;
2. approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
3. conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
4. esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico.

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Infine, si raccomanda di tener presente che i beni oggetto di specifico provvedimento di vincolo, ai sensi della parte seconda del Codice, sono individuati quali zone di interesse archeologico, pertanto sono aree tutelate per legge anche ai sensi dell'art. 142, c.1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004. Sarà quindi necessario considerare le specifiche norme di salvaguardia e tutela anche del paesaggio archeologico, ovvero del contesto ambientale in cui sono inseriti.

Il responsabile del procedimento

Arch. Cristina Sciarrone

Il funzionario archeologo

Dott.ssa Giovanna Verbicaro

Giovanna Verbicaro

IL SOPRINTENDENTE

Dott.ssa Paola Aurino

Paola Aurino



SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LA PROVINCIA DI COSENZA

Piazza Valdesi, 13 – 87100 Cosenza; Tel. 0984.75905-6-7

PEC: mbac-sabap-cal@mailcert.beniculturali.it

PEO: sabap-cal@beniculturali.it